

PIERANGELO FRIGERIO
PIER GIACOMO PISONI

GLI STATUTI
DI MACCAGNO INFERIORE
DEL 1569

Scriveva Leopoldo Giampaolo, nella sua « Storia breve di Maccagno Inferiore » (1): *Le leggi fondamentali del piccolo borgo erano raccolte in uno « Statuto » di cui si ha notizia fin dal XIII sec., ma che purtroppo non siamo riusciti a rintracciare... Lo Statuto originario fu ricevuto più volte ed abbiamo potuto trovare il numero di qualche articolo delle sue edizioni più recenti: il XVII stabiliva le norme secondo le quali poteva essere sfruttato il bosco comune con gli abitanti di Agra, il XV il divieto di lavorare la domenica senza licenza, il XX il divieto di bestemmiare.*

Non abbiamo avuto sinora miglior fortuna per gli statuti duecenteschi: siamo però lieti di poter qui pubblicare quella che è giudicabile come l'ultima vera e propria redazione statutaria di quel comune, promulgata da Tazio Mandelli il calendimaggio 1569 e quindi anteriore alle riforme del 1612 e del 1699, edite dal Giampaolo (2); redazione nella quale compaiono i tre capitoli il cui contenuto era noto al compianto studioso.

* * *

(1) L. GIAMPAOLO, *Storia breve di Maccagno Inferiore, già feudo imperiale, corte regale degli imperatori, terra per sé e di Maccagno Superiore*, Germignaga 1976 (2ª ed.), pp. 70 sg.

(2) L. GIAMPAOLO, pp. 71 sgg. Il significato giuridico della riforma attuata nel 1699 fu recentemente analizzato da C. STORTI STORCHI, *Riforme del diritto nel feudo imperiale di Maccagno (a. 1699)*, nell'almanacco luinese per il 1984 « La Rotonda », pp. 53 sgg., senza peraltro indicare la citata edizione Giampaolo o altra fonte.

La più antica menzione degli statuti medievali ⁽³⁾ si trova in un elenco di reati (pascolo e raccolta di legna abusivi) commessi sul territorio di Maccagno da vicini dei luoghi di Agra e Colmegna. Interessante la premessa che qui riportiamo per esteso:

§ *In nomine Domini, Mccclxxxiii*°. *Hec sunt acusationes facte per camparios loci de Macagnio Inferiori curie regalis de infrascriptis personibus [sic], repertis inter fevorexium et territorium dicti loci, facientes contra statutum et ordinamentum comunis et hominum dicti loci et territorii de Macagnio Inferiori* ⁽⁴⁾.

Analoga menzione si ha ancora nel corpo dell'elenco, al terzo punto, relativo ad una accertata trasgressione della norma statutaria (*contra formam statuti dicti loci*).

Ultimo cenno a quelle venerande leggi, così come venutesi accrescendo e modificando nel tempo, vien fatto finalmente nel preambolo agli « Statuti ed ordini » che qui presentiamo ⁽⁵⁾. Tazio Mandelli, *conte e signore di Maccagno di Sotto*, nel sancirli ricordava infatti il lavoro di sistemazione condotto dal giureconsulto Gio. Bernardino Secchi, auditore feudale di Maccagno, sopra *diversi statuti et ordini* precedenti, sottopostigli in visione. Come era naturale e come poi si verificò almeno due volte, il feudatario si riservava *l'autorità di potere reformare aggiongere et derogare*.

Non mancava il conte Tazio di richiamarsi all'*omnimoda iurisdittione et ampla et generale potestade che fu concessa alli antecessori nostri da Mandello per li serenissimi imperatori già circa anni cinquecento*. È da rilevare la cautela con cui si accennava alla originaria investitura feudale; passeranno pochi anni e la famiglia alimenterà il mito d'una concessione graziosa di

⁽³⁾ Già rilevata in GIAMPAOLO, p. 70, ma con attribuzione di data 1293 anziché 1294, come constatabile dalla parziale riproduzione fotografica (*ibidem*, tav. IV). La pergamena originale è conservata nella Raccolta Devasini di Maccagno.

⁽⁴⁾ « Nel nome del Signore, 1294. Queste sono le imputazioni fatte per mezzo dei camparii del luogo di Maccagno Inf., curia regale, circa le sottodescritte persone, colte nel fevoraggio e territorio di detto luogo ad operare contro lo statuto ed ordinamento del comune e degli uomini di detto luogo e territorio di Maccagno Inferiore ». « Fevoraggio » è un puro e semplice calco del *fevorexium* latino, da intendersi come ambito giurisdizionale pertinente al *dominus loci*; *fevorexium* corrisponde forse all'occitanico *fevatge* (che deriverebbe da **fevaticum*, come il nostro da un **fevoraticum*: base comune è *fevo* = *feudum*, per cui cfr. F. ARNALDI, *Latinitatis italicae Medii Aevi... lexicon imperfectum*, s.v.). Quanto al significato, già avemmo occasione di stabilire un parallelo tra *fevorexium* e *rectum feudum*: cfr. P. FRIGERIO - P.G. PISONI, *Il Verbano del Morigia*, Intra 1977, p. 202.

⁽⁵⁾ Un cenno agli stessi è contenuto nella celebre *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia Superiore*, di L. FONTANA, Torino 1907, s.v. *Maccagno*, ove si affermava che una copia ne era conservata nella biblioteca Cavagna-Sangiuliani. Riuscite vane le ricerche in tal direzione, avemmo poi la ventura di ritrovare ben due copie autentiche nell'ARCHIVIO BORROMEO ISOLA BELLA, *Comuni (Maccagno) e Fendi (Maccagno, I)*.

Ottone I, famigerato, troppo fanti alla base de statosi con Pelizario d gualdemagr.

Statut resse degli appare deli gliabile di « routine » il cap. 23° volonarian manca qua alla manu vitale impo commerci capriccioso della Nassa

Del re documenta: minima ac sembra in Fummo tal siasmo e la della dilet interesse: destinati a

⁽⁶⁾ Il
⁽⁷⁾ La (ritrovata in c di corte regia giurisdizione
⁽⁸⁾ È c il vocabolo gi zazioni di gla

Ottone I, debitamente raccolta ed enfatizzata dal Morigia, sinquando il famigerato notaio Bianchini, a metà Seicento, fabbricherà pezze d'appoggio troppo fantasiose per resistere all'indagine critica (*). È tuttavia pacifico che alla base della signoria mandella fosse veramente il favore imperiale, manifestatosi con certezza in epoca anteriore al 1231, anno in cui Guido del fu Pelizario da Mandello investiva a perpetuità tal Lafranco Traversi della *gualdemagna* sulla corte maccagnese (†).

* * *

Statuti come i nostri — della metà '500 — non hanno, è ovvio, l'interesse degli ordinamenti più antichi in cui la fisionomia delle singole comunità appare delineata, nelle sue peculiarità socio-economiche, con vivacità ineguagliabile di riferimenti concreti e con grande ricchezza lessicale. Secoli di « routine » giuridica hanno livellato la normativa entro schemi risaputi: il cap. 23° rimanda anzi all'osservanza della legislazione statutaria milanese, volontariamente accolta ed inserita nella locale gerarchia delle fonti. Ma non manca qualche tratto indicativo della realtà locale. Così il cap. 8°, riferito alla manutenzione *delli ripari del fiume e del porto del lago* (argomento di vitale importanza per un paese rivierasco, con economia dipendente dai commerci per via d'acqua, e il cui insediamento era solcato da torrente capriccioso quale il Giona (**)); così il cap. 17° relativo fra l'altro al bosco della Nassa, pomo di plurisecolare discordia con Agra.

Del resto la nostra riva, quella « magra » del Verbano, è così spoglia di documentazione, e di documentazione statutaria in ispecie, che ogni pur minima acquisizione accresce significativamente le nostre conoscenze. Ci sembra in questo modo di degnamente commemorare Leopoldo Giampaolo. Fummo talora su posizioni divergenti ma sempre abbiamo apprezzato l'entusiasmo e la probità del ricercatore. La sua curiosità inesausta per il passato della diletta terra maccagnese avrebbe trovato in queste carte motivo di interesse: ma chi non sa essere, per ciascuno di noi, molti interrogativi destinati a restare senza risposta?

(*) *Il Verbano del Morigia*, pp. 198 sgg.

(†) La citazione è contenuta in una sentenza del comune di Milano, 1279 nov. 21 - dic. 1 (ritrovata in originale nell'ARCH. BORROMEO, *Feudi, Maccagno*, I) la quale attesta la condizione di *corte regia* per Maccagno Inferiore, la sua estraneità al contado del Seprio e quindi dalla giurisdizione milanese.

(**) È curioso ritrovare nel testo degli statuti, ampiamente influenzato dal volgare letterario, il vocabolo *giara* (= ghiaieto, piana alluvionale) che, stando in luogo delle più comuni italianizzazioni di *glarea* (*ghiara* e poi *ghiaia*), denuncia origine dialettale (*gèra*).

STATUTI ED ORDINI
DELLA TERRA DI MACCAGNO
IMPERIALE
1 maggio 1569.

*Al nome dell'onnipotente Iddio et della beata vergine Maria et del glorioso
santo Stefano*

noi Tatio Mandello

*conte et signore di Machaneo di Sotto et sue pertinentie, terra per sé et corte
regale et separata in tutto da qualunque stato et dominio, ancora dallo stato di
Milano, considerando quanto sia stata la fedeltade delli sudditi nostri che — dapoi
l'omnimoda iurisdittione et ampla et generale potestade che fu concessa alli anteces-
sori nostri da Mandello per li serenissimi imperatori già circa anni cinquecento —
non habbiano mai sin ad hora violata la loro fedeltade anzi difesa con ogni lor
cura studio et spese dalli invasori et perciò come benemeriti sono degni che li
siamo propitii et favorevoli alle loro honeste richieste et petitioni et tanto più
essendo pertinenti al bene publico, però — essendo noi richiesti fossemo contenti
che gli statuti et ordini di detta terra fossero rinovati et redotti in honesta forma
minuendo et aggiungendo secondo la qualità de' tempi et essendosi stati esibiti
diversi statuti et ordini al molto magnifico et prudentissimo iureconsulto il signor
Giovanni Bernardino Secco del venerando collegio di Milano, nostro auditore, et
per esso ridutti nell'infrascritta forma — n'è parso cosa convenevole et ragionevole
de confermarli et approbarli; laonde detti statuti, leggi municipali et ordini appro-
biamo confermamo et ordiniamo et decernemo che siano inviolabilmente osservati
nella detta nostra terra et iurisdittione et — acciò alcuno non possa pretendere
ignorantia — vogliamo siano publicati in essa terra, comandando alli consoli
presenti et futuri, commune et huomini d'essa terra li vogliano osservare et far
osservare, reservata però a noi l'autorità di potere reformare aggiungere et derogare
secondo ne parerà opportuno; declarando ancora che qualunque statuto, legge
municipale et ordine fatto dalla presente publicazione in addietro per li nostri
antecessori o per noi, che siano contrari alli presenti statuti, siano nulli et non
s'habbiano in consideratione né si possano addurre, ma solo li infrascritti; et in
fede di ciò li habbiamo sottoscritti di propria nostra mano et sigillati del nostro
sigillo et registrati nel libro delli ordini nostri.*

Datum Mediolani, primo mensis maii MDLxviii^o.

RUBRICA.

<i>Della creazione delli consoli</i>	cap.	i ^o
<i>Della creazione del camparo et suo officio</i>	cap.	ii ^o
<i>Della creazione delli estimatori et suo officio</i>	cap.	iii ^o
<i>Della creazione del thesoriero et suo officio</i>	cap.	iiii ^o
<i>Dell'auctorità delli consoli</i>	cap.	v ^o
<i>Dell'obbedienza verso li consoli</i>	cap.	vi ^o
<i>Della crida contra la biastema et osservazione delle feste</i>	cap.	vii ^o
<i>Della cura del riparo et porto</i>	cap.	viii ^o

*Della distribuzi
Del modo di sc
Dell'esequation
Degl'inobbedien
Delle denuncie
Della pena in r
Della venerazio
Dell'incendio
De' danni dati
De' pali et sta
De robaria
Della biastemm
De' testimoni)
Delli recettator
Dell'osservazion
Delle querele c*

DELLA TER
ET

*In prima
per la comunit
habbiano a giur
et fideli al pre
sapere et poss
l'iurisdittione d
d'essa terra, et
di esso illustre
ragione et espe
scritti statuti e*

*Item ch'i
comunità et hu
che saranno el
custodia ancora
huomini non si
danno — nel r
sotto pena de
cose, d'esser at*

<i>Della distribuzione de' carichi et spese extraordinarie</i>	<i>cap. viii^o</i>
<i>Del modo di soddisfare li creditori</i>	<i>cap. x^o</i>
<i>Dell'esequitione prohibita</i>	<i>cap. xi^o</i>
<i>Degl'inobbedienti a non ritrovarsi al consiglio</i>	<i>cap. xii^o</i>
<i>Delle denuncie delli delitti</i>	<i>cap. xiii^o</i>
<i>Della pena in non accettar le querele ovvero non defferirle al fisco</i>	<i>cap. xiiii^o</i>
<i>Della venerazione della festa</i>	<i>cap. xv^o</i>
<i>Dell'incendio</i>	<i>cap. xvi^o</i>
<i>De' danni dati</i>	<i>cap. xvii^o</i>
<i>De' pali et stanghe di toppia</i>	<i>cap. xviii^o</i>
<i>De robaria</i>	<i>cap. xiiiiii^o</i>
<i>Della biastemma</i>	<i>cap. xx^o</i>
<i>De' testimoni falsi</i>	<i>cap. xxj^o</i>
<i>Delli recettatori de' banditi dalla giurisdizione</i>	<i>cap. xxii^o</i>
<i>Dell'osservazione delli statuti, decreti et nove costituzioni di Milano</i>	<i>cap. xxiii^o</i>
<i>Delle querele contra li consoli</i>	<i>cap. xxiiii^o</i>

STATUTI ET ORDINI
DELLA TERRA DI MACHANEO DI SOTTO CORTE REGALE ET TERRA PER SÉ
ET SEPARATA IN TUTTO DA QUALUNQUE STATO ET DOMINIO,
ANCORA DALLO STATO DI MILANO.

Cap. j^o

In prima ch'in ogni calende di gennaro di ciascuno anno si debbia di eleggere per la comunità et huomini duoi consoli in detta terra secondo il solito, quali habbiano a giurare nelle mani delli consoli dell'anno precedente che saranno legali et fideli al prefato illustre signor signor suo et suoi descendentì et ad ogni lor sapere et possanza prestaranno buono et utile consiglio per conservatione dell'iurisdittione d'esso illustre signor conte et successori, et per il ben publico d'essa terra, et defenderanno a lor possanza la ragione iurisdittione et l'honore di esso illustre signor conte ut supra et d'essa terra, et che administraranno buona ragione et espedita giustizia ut infra, et osserveranno et faranno osservare gl'infrascripti statuti et ordini.

Cap. ij^o

Item ch'in dette calende di gennaro si debbia ancora eleggere per detta comunità et huomini uno camparo qual habbia da giurare, nelle mani d'essi consoli che saranno eletti, che legalmente li servirà nelli loro pertinenti officii et harà custodia ancora a sua possanza et con diligentia che nelli beni d'essa terra et huomini non si farà danno et — trovando alcuna persona over bestia che faccia danno — nel medemo giorno notificarà tal malfattore over bestia ad essi consoli sotto pena de soldi venti imperiali, per caduna volta che mancherà nelle predette cose, d'esser applicati a detta comunità.

Cap. iij^o

Item che quelli che si trovaranno esser stati consoli l'anno precedente siano per eletti estimatori di qualunque cosa occorrerà nell'anno futuro dover essere stimata, et habbiano a giurare nelle mani de' detti consoli che legalmente et fedelmente stimaranno.

Cap. iv^o

Item che in dette calende utsupra si elegga ancora per detta comunità et huomini uno thesorero qual sia obbligato tener conto delli redditi della comunità et detti redditi esigere et disporre all'arbitrio delli detti consoli in beneficio et utile di detta comunità, et similmente esigere qualunque legato sarà iudicato pertinente alla comunità; et finito detto anno sia obbligato detto tesoro, in termine de giorni sei, render buon conto et consignare quanto si ritroverà debitore al thesorero eletto, sotto pena de soldi venti imperiali d'essere applicati a detta comunità per ogni otto giorni che occorreranno dopo detto termine de giorni sei; et detto thesorero habbia da giurare nelle mani d'essi consoli di osservare utsupra.

Cap. v^o

Item che detti consoli possano et debbano rendere buona espedita et summaria ragione et giustizia a qualunque persona così terrena quanto forastiera et in qualunque causa civile, qual sia liquida et chiara, sino alla somma de lire cinquanta solamente; et le altre cause di maggior somma — ovvero minore quali richiedano processo et cognizione iuridica — siano obbligati rimetterle subito allo signore auditore del prefato illustre signor conte, salvo se d'esso li sarà data auctorità di proceder in tali cause, sotto pena de lire sedeci imperiali d'essere applicati alla comitale camera.

Cap. vj^o

Item che persona alcuna non ardisca dire parole ingiuriose né risponder con furore a' detti consoli né al fiscale né camparo ovvero prohibir con alcuno modo con parole et fatti che li sudetti non possano ministrare li loro officii, sotto pena de lire dieci imperiali per caduna volta, e più all'arbitrio del predetto illustre signor conte, d'esser applicate alla comitale camera.

Cap. vij^o

Item che detti consoli siano obbligati, avanti s'intromettano far ragione alcuna, a far far la crida delle biastemme et dell'osservatione delle feste sotto pena de scudi cinque d'oro per ciascun di loro, d'esser applicati alla comitale camera.

Cap. viij^o

Item che detti consoli siano obbligati haver diligentissima cura delli ripari del fiume et del porto del lago, provedendo a tutto quello ch'alli detti ripari et porto per la loro conservazione sarà bisogno, costringendo quelli ch'hauranno a far

in essa giara alla necessaria, et costi necessaria per la co ogni esequitione se vengano a patire ru quello anno che occ

Item che, occo al ben publico, li ciascuno, sotto la pe de lire diece imperie

Item s'alcuno s gli sia via né modo consoli domandati de al debitor di pagar in il creditore sia tenuto hora et loco per li giu li consoli diano al cre del valor delli beni, et pretio; et se li giurati secondo l'eccesso all'a querela in termine de

Item ch'ogn'uno il camparo a nome d'e veranno ha farsi per de alla comital camera, e camparo sia tenuto fa

Item, occorrendo camparo di commission farsi, s'alcuno d'essi es ipso iure nella pena d'u salvo se non havrà licen legittimo et giusto impe

Item ch'il camparo con arme bastoni et sas.

in essa giara alla rata della spesa che per conservazione de' detti ripari sarà necessaria, et costringendo tutta la comunità alla rata dell'havere alla spesa necessaria per la conservazione di detto porto, et procedendo con li renitenti ad ogni esequitione senza rispetto alcuno; et ogni volta che li detti ripari et porto vengano a patire ruina o danno alcuno per loro negligenza, li consoli che saranno quello anno che occorrerà tal ruina o danno siano tenuti a refar del suo.

Cap. viiij^o

Item che, occorrendo farsi qualche spesa straordinaria in essa terra necessaria al ben publico, li detti consoli siano obbligati distribuirla secondo l'havere di ciascuno, sotto la pena di pagar essi quella parte che toccherà all'aggravato et più de lire diece imperiali d'esser applicati alla comunità.

Cap. x^o

Item s'alcuno sarà creditor in pecunia numerata et il credito sia liquido né gli sia via né modo alcuno di potere satisfar al creditor in pecunia numerata, li consoli domandati dal creditor siano tenuti statuir uno termine de giorni venti al debitor di pagar in pecunia numerata et, passato detto termine che non paghi, il creditore sia tenuto citare un'altra volta il debitor a vedere tal giorno in tal hora et loco per li giurati far estimatione de tanti beni et così, fatta l'estimatione, li consoli diano al creditore tanti beni estimati in pagamento dedutta la terza parte del valor delli beni, et il creditore habbia termine un anno a riscotergli al medesimo pretio; et se li giurati non faranno la vera et giusta estimatione, saranno condannati secondo l'eccesso all'arbitrio del prefato illustre signor conte, facendogliene però querela in termine de doi mesi doppo l'estimatione.

Cap. xi^o

Item ch'ogn'uno sia obbligato ad obbedir alli comandamenti si faranno per il camparo a nome d'essi consoli; né alcuno ardisca impedir l'esecuzioni, che occoreranno ha farsi per detto camparo, sotto pena de scudi venticinque d'esser applicati alla comital camera, e più all'arbitrio del predetto illustre signor conte; et detto camparo sia tenuto far relazione al fisco delli contravenienti sotto l'istessa pena.

Cap. xij^o

Item, occorrendo che li vicini et homini d'essa terra siano avvisati per lo camparo di commissione d'essi consoli debbiano ritrovarsi al consiglio ch'occorrerà farsi, s'alcuno d'essi essendo nella terra non se retroverà ad esso consiglio incorra ipso iure nella pena d'uno fiorino d'esser applicato alla comunità per caduna volta; salvo se non havrà licentia d'ambidoi li consoli, li quali siano tenuti a darla essendogli legitimo et giusto impedimento.

Cap. xiiij^o

Item ch'il camparo sia obbligato a denuntiar alli consoli ogni delitto et insulto con arme bastoni et sassi ancora, le percussioni senza sangue et qualunque eccesso

sarà fatto nella terra pertinentie et iurisdittione, in termine de giorni duoi; et le predette cose habbia denuntiare con l'espressa qualità del delitto, con il tempo del delitto, con il loco debitamente determinato, con li nomi et cognomi de coloro ch'havranno commesso ovvero havranno fatto commettere li delitti; nella denuntia s'habbia da inserire li nomi et cognomi delli testimonii che saranno stati presenti alli delitti ovvero che verisimilmente potranno esser stati informati; sotto pena de scudi dieci d'oro d'esser applicati alla camera comitale; et detti consoli habbino, subito et incontinente <fatta> detta denuntia, deferirla al fisco insieme col detto camparo sotto pena de scudi dieci d'oro, per ciascuno di loro, d'esser applicati utsupra, e più anco all'arbitrio del prefato illustre signor conte.

Cap. xiiij^o

Item che li consoli siano obbligati accettar tutte le querele che gli saranno date da qualunque persona, et deferirle al fisco il quale le ponga al libro delle querele; et fatto il processo contra li malfattori, ne dia avviso subito al prefato signor conte ovvero al signor suo auditore; et ogni volta che li detti consoli non accetteranno le querele utsupra et non le deferiranno come di sopra, caschino nella pena de scudi dieci d'oro d'esser applicati la metà alla camera comitale et l'altra metà al querelante.

Cap. xv^o

Item che persona alcuna non habbia ardire lavorare né far lavorare le feste comandate per la santa madre Chiesa et del beatissimo santo Ambrosio sotto pena de lire cinque imperiali, per cadauna volta, d'esser applicati alla comunità.

Cap. xvj^o

Item, occorrendo ch'alcuno foco sortisse in alcuna casa d'essa terra et iurisdittione, ch'ogn'uno sia obbligato correre et prestare aiuto per estinguere tal foco sotto pena de lire dieci imperiali, per cadauna volta, d'esser applicati alla comunità.

Cap. xvij^o

Item s'alcuna persona havrà tagliato o estirpato pianta alcuna fruttifera, sia tenuto a resarcire tutto il danno che colui potrà patire per tal incisione o estirpazione, et incorra nella pena de lire sei imperiali, per ciascuna pianta, d'esser applicate alla comunità; et se la pianta non sarà fruttifera, sia tenuto alla restituzione del danno nel doppio a colui havrà patito il danno, et incorra nella pena de lire due imperiali, per ciascuna pianta, d'esser applicate alla comunità.

Item s'alcuno raccogliará foglie herba uva et qualunque sorte de frutti in beni possessi per altri, sia tenuto a resarcire il danno nel doppio a cui l'havrà dato, et incorra nella pena de lire cinque imperiali d'esser applicati alla comunità.

Item occorrendo ritrovarsi bestia alcuna — di qualunque sorte sia — a far danno, colui del quale sarà tal bestia sia tenuto a resarcire il danno nel doppio secondo l'estimatione delli estimatori utsupra, et incorra nella pena de soldi cinque, d'esser applicati alla comunità, per cadauna bestia et cadauna volta.

Item cl
sentiero della
de lire sedec
commettere i
et l'altra me
tagliato, che
deliberarlo s
far incantare
in esso loco

Item cl
stanghe di tc
imperiali, per

Item s'a
sarà punito i
persona et de
robaria de co
in scudi diec
arbitraria al

Item ch
vergine Maria
o non; e qua
dieci, per la
la terza sarà
et ciò se sarà
in vie publick
volta in scudi
— passato le
illustre signor

Item s'a
alcuno sia cor
all'arbitrio de
tali testimonii
tenuto in solie
tato, dato aiu

Item che
che sia bandite

Item che persona alcuna non ardisca tagliar legna et alcun'altra cosa dallo sentiero della Nassa in giù et del luoco appellato « la Pané » in entro, sotto pena de lire sedeci imperiali per cadauna volta se ritrovarà dentro dette coherentie a commettere tale eccesso; la qual pena debba essere applicata la metà all'accusatore et l'altra metà alla comunità; et ritrovandosi puoi il bosco in essere d'esser tagliato, che li consoli siano obbligati metterlo all'incanto et a chi più offerirà deliberarlo sotto pena de lire dieci imperiali applicande utsupra; et similmente far incantare ogni anno frutti seu castani delli castani fruttiferi si ritroveranno in esso loco <et> reservarli.

Cap. xviiiij"

Item che persona alcuna non ardisca vender fuori della terra pali alcuni né stanghe di toppia, adoperate de qualunque sorte si voglia, sotto pena de lire tre imperiali, per ogni palo si troverà esser venduto, d'esser applicati alla comunità.

Cap. xviiiij"

Item s'alcuna persona farà robaria di cosa che ecceda il valor de soldi quaranta, sarà punito in pena pecuniaria ovvero corporale — considerata la qualità della persona et del delitto — all'arbitrio del prefato illustre signor conte; ma se si farà robaria de cosa de minor somma de soldi quaranta: per la prima volta sarà punito in scudi dieci, per la seconda — ovvero più — in pena pecuniaria o corporale arbitraria al prefato illustre signor conte.

Cap. xx"

Item che persona alcuna non habbia ardir di biastemare Iddio la gloriosa vergine Maria et li santi ovvero alcuno di loro o in parole o in fatti, o in còlera o non; e qualunque biastemerà utsupra sarà punito: per la prima volta in scudi dieci, per la seconda in scudi venti d'esser applicati alla comital camera, et per la terza sarà punito in pena corporale all'arbitrio del prefato illustre signor conte; et ciò se sarà biastemato in luoco publico come in chiesa in piazza in consiglio in vie publiche in hostarie; ma se sarà biastemato in luoco privato: per la prima volta in scudi cinque, per la seconda in scudi dieci, per la terza in scudi venti et — passato le tre volte — sarà castigato in pena corporale all'arbitrio del prefato illustre signor conte.

Cap. xxj"

Item s'alcuna persona dirà testimonio falso in causa civile o criminale acciò alcuno sia condannato o assoluto, sarà condannato in pena pecuniaria o corporale all'arbitrio del prefato illustre signor conte; e medesimamente colui che produrrà tali testimonii falsi scientemente et dolosamente — et ciascuno di loro — sarà tenuto in solidum a soddisfare il danno alle parti; similmente colui ch'havrà sollecitato, dato aiuto o consiglio acciò alcuno dica testimonio falso.

Cap. xxij"

Item che niuna persona di qualunque sorte habbia ardire di recettare alcuno che sia bandito — dal prefato illustre signor conte — di detta terra et iurisdittione,

sotto pena de confiscatione de' beni; né meno alcuno possa dar consiglio o aiuto a' detti banditi sotto la pena arbitraria del prefato illustre signor conte.

Cap. xxiiij^o

Item perché saria difficile a far statuti ordini et decreti quali comprendere potessero ogni caso così civile quanto criminale che occorrer puotesse, et essendosi sempre osservati li statuti della magnifica et inclita città di Milano et li decreti et nove costituzioni dello stato di Milano come se fossero stati fatti dall'illustri signori patroni et conti di detta terra et iurisdittione, perciò detti statuti decreti et nove costituzioni et qualunque altro ordine che si farà nell'inclita città di Milano siano osservati nella detta terra et iurisdittione ad unguem et inviolabilmente ac si il prefato illustre signor conte li bavesse fatti et fossero nelli presenti statuti et ordini descritti et inserti, dummodo non siano contrarii alli presenti ovvero che per l'avvenire saranno fatti per il prefato illustre signor conte.

Cap. xxiiiij^o

Et acciò che li sudetti consoli sappiano non esserli lecito far cosa ingiusta senza aspettarne il debito castigo, il prefato illustre signor conte ordina che qualunque persona, la quale si sentirà indebitamente aggravata da essi consoli, possa querelarli ancora doppo il fine del consolato, per uno mese avvenire, a sua signoria illustre ovvero suo auditore; dalli quali riportarano la dovuta giustizia.

Firmatum: TATIUS MANDELLUS comes

Signatum: BERNARDUS SICCUS auditor

Subscriptum in calce: MANTEGATIUS cancellarius

Concordat cum originali mihi exhibito deindeque post diligentem collationem exhibenti restituito. Et pro fide iurisconsultus Aloisius Canziani publicus de collegio Mediolani notarius et causidicus.

Sulla Varese de studi dedicati pochi grande realizzazione Luigi Zanzi in chius Maria Teresa sono d organizzata. Se per il giuseppino erano sta studio di carattere locale in quegli anni

Il presente lavo di questo periodo re Processioni nel Borg blicazione di nuove manifestazioni di cul

1) LUOGHI DI SEP

Il documento (parrocchiali della Pi 7 febbraio 1782 che

(¹) Vd. L. ZANZI. .
« Il Catasto di Maria Ter
(²) A.P.S.V. Varese